

I bilanci diventano più snelli Si riducono voci e tabelle

Pagina a cura
DI ANDREA FRADEANI

La nuova tassonomia 2016-10-24 semplifica la redazione del bilancio d'esercizio. Il vocabolario ufficializzato da Xbrl Italia, conseguenza della pubblica consultazione conclusasi lo scorso 30 settembre 2016, offre in sintesi: schemi meglio rispondenti alle previsioni di legge e dei principi contabili nonché, per forme ordinaria e micro, decisamente più compatti; semplifica l'informativa sul leasing e, con riferimento alla nota integrativa ordinaria, dimezza le tabelle oggi esistenti; amplia il numero di campi testuali a disposizione del redattore.

Le nuove voci degli schemi. Il paragrafo 75 della bozza di Oic 16, Immobilizzazioni materiali prevede che queste, qualora destinate all'alienazione, debbano essere riclassificate nell'attivo circolante e quindi valutate al minore tra il valore netto contabile e quello di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. È stata quindi creata, in tutte le forme di stato patrimoniale, la voce Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita con collocazione, a livello dei numeri romani pur senza cifra predefinita (come per tutte le altre suggerite dai principi contabili), fra le rimanenze e i crediti dell'attivo circolante. La previsione di una nuova voce ha necessitato, ai sensi del numero 4 dell'art. 2427 c.c., la creazione di un'ulteriore tabella, per l'analisi della sua variazione, compilabile facoltativamente anche in caso di rendiconto redatto secondo l'art. 2435-bis c.c.

Viene confermata la previsione e la posizione, seppure senza numerazione, della voce Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesore-

ria; questa diviene però annotabile, vista la richiesta Oic di poter indicare la controparte (per esempio società controllata o controllante). Sempre in tema di cash pooling, su richiesta dello standard setter sono stati aggiunti ai numeri 18 e 19 di qualsiasi forma di conto economico, siamo fra le Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie, le sottovoci di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria.

Cambia la modalità di rappresentazione del ripianamento della perdita dell'esercizio effettuata nel periodo amministrativo di sua formazione. La voce IX, Utile (perdita) dell'esercizio non prevede più, infatti, alcuna suddivisione poiché, come previsto dal paragrafo 17 dell'Oic 28, Patrimonio netto, l'eventuale ripianamento deve essere accreditato in una specifica voce di patrimonio netto, che viene creata fra le voci IX e X, denominata Perdita ripianata nell'esercizio. La modifica in parola ha determinato, ovviamente, l'aggiunta dell'omologa colonna nella ta-

bella, in nota integrativa, dedicata all'analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto (non obbligatoria, lo ricordiamo, per la forma abbreviata).

Piccoli assestamenti anche per il rendiconto finanziario che vede lo sdoppiamento, per evitare compensazioni fra flussi di segno differente, della voce Acquisizione o cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide in Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide e Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide.

Aumentano i campi testuali. La tassonomia prevede ora un numero più ampio di campi testuali con l'obiettivo di facilitare il compito del redattore e, nel contempo, consentire al lettore una migliore e più ordinata lettura del bilancio d'esercizio. Iniziamo da quelli a supporto degli schemi quantitativi. Viene previsto un campo testuale in calce al rendiconto finanziario per codificare quanto richiesto dall'Oic 10, Rendiconto finanziario, in particolare dal paragrafo 53; sempre per tale prospetto vie-

ne previsto, in nota integrativa, uno specifico spazio, fra le informazioni sul conto economico e le altre informazioni, a disposizione del redattore per il suo commento.

In nota integrativa sono poi previsti ulteriori otto nuovi campi testuali: alcuni relativi alle nuove previsioni introdotte dal dlgs 139/2015, altri funzionali a una migliore chiarezza e rintracciabilità dell'informazione.

Iniziamo dai primi. Ci riferiamo a quanto previsto dai numeri 22-quater e 22-septies c.c. nonché dal numero 1 del primo comma dell'art. 2427-bis c.c. ossia: la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite; le informazioni relative agli strumenti finanziari derivati diverse da quelle relative alla movimentazione della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi (per cui esiste una specifica informativa nel patrimonio netto).

I nuovi campi testuali

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis c.c.

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies c.c.

Informazioni richieste dalla legge in merito a Startup e Pmi innovative

Vengono quindi codificati specifici tag, così da poter rintracciare più agevolmente le relative informazioni, per la disclosure richiesta dai numeri 20, 21, 22-bis, 22-ter: i dati richiesti dal terzo comma dell'art. 2447-septies c.c. con riferimento ai patrimoni destinati a uno specifico affare; i dati richiesti dall'ottavo comma dell'art. 2447-decies c.c. in merito ai finanziamenti destinati a uno specifico affare; le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato; la natura e l'obiettivo economico di eventuali accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.

Particolare rilevanza meritano infine i nuovi campi testuali dedicati alle cooperative e alle startup/pmi innovative. Nel primo possono essere più agevolmente collocate sia le informazioni, richieste dall'art. 2513 c.c., sulla prevalenza mutualistica che quelle, imposte dall'art. 2545-sexies, sui componenti economici delle diverse gestioni mutualistiche ai fini della determinazione dei ristorni a favore dei soci. Il secondo è invece dedicato ai dati, sulle spese di ricerca e sviluppo e su quelle di ricerca, sviluppo e innovazione, richiesti, rispettivamente, dalle normative speciali sulle startup innovative e sulle pmi innovative.

—© Riproduzione riservata—